



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale
AmicinBici-bik&motion

Indice

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede	2
Art. 2 - Scopo e oggetto sociale	2
Art. 3 – Attività	3
Art. 4 - Risorse economiche	3
Art. 5 - Bilancio o rendiconto	4
Art. 6 - I soci	4
Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci	5
Art. 8 - Diritti e doveri dei soci	5
Art. 9 - Organi dell'associazione.....	6
Art. 10 - Assemblea.....	6
Art. 11 – Assemblea ordinaria	7
Art. 12 – Assemblea straordinaria	7
Art. 13 - Consiglio direttivo	8
Art. 14 - Il Presidente.....	9
Art. 15 - Scioglimento.....	10
Art. 16 - Rinvio.....	10

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'associazione di promozione sociale (APS in seguito), ai sensi della legge n. 383/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006 denominata "**AmicinBici - bik&motion**", con sede in Torino, Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

L'associazione si prefigge i seguenti scopi per i suoi soci.

Diffondere la cultura della bicicletta, anche come mezzo di trasporto, proporre momenti ricreativi e sportivi anche in senso lato, rivolti a tutte le fasce di età, atti a valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico, ambientale ed enogastronomico del territorio; pure in ottica di integrazione e crescita socio-culturale e proposizione di nuove tecnologie eco-sostenibili.

Per lo svolgimento delle suddette funzioni l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Per particolari iniziative afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, nell'occasione, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'APS potrà stipulare convenzioni con altre APS, associazioni anche non riconosciute, enti pubblici e imprese a scopo di lucro al fine di offrire/ricevere servizi a particolari condizioni di favore per i propri soci e per eventuali terzi.

I casi in questione saranno gestiti dal regolamento interno a cura del direttivo.

Art. 3 – Attività

L'associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2:

- promuove l'uso della bicicletta per far conoscere e valorizzare, tra l'altro, gli aspetti ambientale, culturale ed artistico del territorio, organizzando eventi e/o vacanze di più giorni in bicicletta, fornendo a richiesta dei soci e di eventuali terzi simpatizzanti alcuni servizi di organizzazione logistica;
- studia e divulga nuovi percorsi e itinerari su piste ciclabili, nonché strade a basso traffico, secondarie e di campagna anche su fondo sterrato, con l'intento di recuperare ambienti naturali ed urbani che meritano di essere rivalutati e sottratti all'abbandono e all'incuria;
- collabora attivamente con la Pubblica Amministrazione al fine di promuovere l'uso della bicicletta quale valido ed alternativo mezzo di trasporto, segnalando anche nuove infrastrutture da realizzarsi sul territorio di interesse. A tal fine può elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- organizza per i propri soci attività di formazione, convegni e mostre a scopo divulgativo, pure attraverso strumenti multimediali;
- ricerca/progetta strumenti di innovazione utili per migliorare la qualità della mobilità in bicicletta e collaterali;
- svolge ogni altra possibile attività, individuabile come istituzionale o direttamente connessa, volta a conseguire gli scopi sociali.

Art. 4 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi degli aderenti e di privati,
2. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
3. donazioni e lasciti testamentari,

4. entrate patrimoniali,
5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione,
6. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione dell'associazione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 - Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Dopo il termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo per l'anno nuovo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, secondo le modalità previste dal regolamento.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione e/o reso disponibile anche con mezzi informatici entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 6 - I soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in

ogni caso il diritto al recesso. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

Il socio minorenni è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal compimento dei 18 anni.

Per i soci minorenni il diritto dell'elettorato attivo e passivo viene esercitato dall'esercente la potestà parentale presente in assemblea, e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e si perfeziona con il versamento della quota associativa deliberata.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'elenco ufficiale dei soci. La qualità di socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione o per decesso.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative già versate.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto,

3. ad accedere alle cariche associative,
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione,
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Hanno diritto di voto gli associati maggiorenni ed i rappresentanti della potestà parentale in vece dei soci minorenni rappresentati.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità in base ai criteri di seguito esposti.

Le convocazioni sono indette mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà svolgersi decorse 24 ore dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti l'esclusione dei soci per la quale è necessario il voto favorevole di un quinto degli associati.

Art. 11 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea, ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione attività
2. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni,
3. delibera l'esclusione dei soci,
4. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo,
5. elegge i componenti del Consiglio Direttivo,
6. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante procedure che ne rendano fruibile la visione a tutti i soci e archiviate nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, a cura della segreteria.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di consiglieri pari a sette, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo, e sono rieleggibili fino a un massimo di cinque mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Presidente decada dall'incarico, subentra automaticamente il vice-presidente fino alla successiva Assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Presidente e il vice-Presidente decadano dall'incarico, assume la carica del Presidente il consigliere più anziano che provvede a convocare l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

In questa eventualità il Consiglio medesimo può riassegnare le cariche direttive.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve eseguire le elezioni tra i soci restanti che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, la stessa deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
2. predisporre il bilancio preventivo, e consuntivo e relazione attività
3. deliberare sulle domande di nuove adesioni;

4. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
5. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei consiglieri ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza, anche con sistemi di videoconferenza, della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.